

Adottato con Deliberazione Consiliare n. 51 del 30.07.2024

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA SABBIA RISULTANTE DA OPERE DI SCAVO ESEGUITE NELLA LOCALITA' TURISTICO BALNEARE DI BIBIONE - COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE).

#### Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce la procedura per la gestione della sabbia derivante dalle opere di scavo condotte nella località di BIBIONE, sia per la realizzazione di piani urbanistici, sia per singole costruzioni, fermo restando quanto previsto ai successivi Artt. 6 e 9, ai fini della cessione gratuita al Comune di San Michele al Tagliamento che la destina al ripascimento dell'arenile.

Si intende che le presenti disposizioni specifiche non modificano l'obbligo all'osservanza delle disposizioni generali che regolano i diversi aspetti della materia.

Si specifica, inoltre, che l'attività di scavo è solo finalizzata all'esecuzione delle opere edilizie oggetto di specifici interventi di carattere edilizio e che, pertanto, non si configura in alcun modo quale attività di cava.

#### Art.2 - Motivazioni

Le motivazioni che inducono l'adozione del presente Regolamento, trovano origine nella politica di tutela del patrimonio ambientale perseguita dall'Amministrazione Comunale di San Michele al Tagliamento e in particolare, nella necessità di preservare le componenti che concorrono a mantenere alto il livello di offerta turistica della località Bibionese.

L'Amministrazione del Comune di San Michele al Tagliamento, per assicurare il controllo degli impatti ambientali connessi alle proprie attività gestite direttamente, ovvero alle attività controllate o influenzabili, si è dotata di opportuni strumenti di gestione ambientale funzionali alla realizzazione degli obiettivi definiti nella Politica Ambientale e Programma Ambientale.

Il territorio di Bibione è caratterizzato da ambiti di elevato valore ambientale, ludico e ricreativo tra i quali vi è la fascia costiera con l'arenile costituito da sabbia. Inoltre, la tipologia e qualità della sabbia che costituisce la spiaggia di Bibione è uno degli elementi che contribuiscono alla prosperità dell'industria turistica del Comune.

A livello nazionale, il Decreto Ministeriale 173/2016 regola il ripascimento delle spiagge italiane. In particolare, detta normativa prevede il recupero e il riutilizzo dei materiali da escavo provenienti dalla zona costiera stessa. La normativa prevede l'apporto di sabbia in modo da contrastare i fenomeni di erosione che spesso colpiscono i tratti di costa e, come

evidenziato dalle Linee Guida Nazionali per la difesa della costa riassunte da ISPRA, spesso è necessario un intervento "artificiale" per contrastare i fenomeni di erosione e degli effetti dei cambiamenti climatici.

Per favorire il ripascimento naturale, la gestione e il ripascimento artificiale della fascia litoranea si deve tenere in considerazione che *i sedimenti rappresentano una risorsa strategica e va quindi prevista una destinazione prioritaria/esclusiva per operazioni di alimentazione della fascia costiera*.

Tra le azioni possibili ed utili a favorire la gestione dei sedimenti e a migliorare l'alimentazione della fascia litoranea possono essere annoverate:

- L'utilizzo di sedimenti provenienti dai corsi d'acqua afferenti a bacini idrografici o sub-bacini, per l'alimentazione della fascia litoranea anche con riferimento ad eventuali norme regionali;
- Agevolare la "rimessa in circolo" nella dinamica costiera dei sedimenti provenienti da:
  - ambiti portuali (es: gestione consortile della manutenzione ordinaria delle imboccature portuali);
  - tratti costieri sovra-sedimentati;

## - <u>scavi eseguiti per interventi in campo civile/edile lungo la fascia</u> litoranea.

La necessità di preservare le specificità ambientali e turistiche dell'arenile può imporre interventi di ripascimento, che richiedono il reperimento di sabbia con caratteristiche identiche o molto prossime a quella preesistente.

Pertanto, appare opportuno che la sabbia di risulta proveniente da operazioni di scavo effettuate nell'ambito della località di Bibione, ed avente qualità adatte, sia valorizzata ai fini della salvaguardia e del ripristino dell'arenile.

Qualora, per impossibilità tecnica o, comunque, per fatto non imputabile alla volontà dell'Amministrazione Comunale non sia possibile destinare la sabbia al ripristino dell'arenile, la stessa potrà, a richiesta e discrezione dell'Amministrazione Comunale, essere in caso riutilizzata per altre finalità pubbliche.

#### Art.3 - Finalità

Con il presente Regolamento si persegue la finalità di contrastare il fenomeno erosivo degli arenili contribuendo ad evitare il dissipamento della sabbia naturalmente presente nel territorio del Comune in quanto bene di valore ambientale e turistico.

#### Art.4 - Soggetti interessati

Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento tutte le ditte in possesso di un permesso di costruire, od altro equivalente titolo abilitativo, per la realizzazione di opere di urbanizzazione derivante da piani attuativi o per la realizzazione di edifici e manufatti con scavo di materiale sabbioso superiore a 1000 (mille) metri cubi, fermo restando quanto previsto ai successivi Artt. 6 e 9.

Gli obblighi derivanti dal presente Regolamento faranno parte integrante della convenzione inserita nei Piani Urbanistici Attuativi, nei Permessi di costruire convenzionati e i relativi obblighi saranno trasferiti agli acquirenti ed aventi causa.

#### Art.5 - Ambito territoriale

Considerato che dall'esame dei dati tecnici (sondaggi, prove penetrometriche, indagini geognostiche in situ, ecc.) effettuati e riferiti al territorio comunale di San Michele al Tagliamento (VE) con particolare riguardo alla località ed arenile di Bibione, dalla consultazione della biografia e dei portali GIS presenti e disponibili:

- "Atlante Geologico della Provincia di Venezia (Provincia di Venezia 2011)";
- Portale "Webgis Geologia Piani Acque e Geologia";
- "Geoportale della Regione del Veneto";
- le NTO e cartografie annesse al PAT del Comune di San Michele al Tagliamento (VE),

emerge e viene rilevato che nei suoli è prevalente una tessitura da sabbiosa a limoargillosa, con una distribuzione prevalentemente sabbiosa nel suolo di BIBIONE costituita in prevalenza da depositi costieri verso la fascia litoranea.

Il presente Regolamento trova applicazione negli interventi di scavo eseguiti, come sopra identificati, nell'area del territorio comunale identificata nell'Allegato A.

#### Art. 6 - Procedure operative

In sede di presentazione dell'istanza per il permesso di costruire delle opere di urbanizzazione o comunque di attivazione del procedimento inerente il singolo intervento edilizio, la ditta interessata provvederà ad espletare le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore vigente (*Terre e Rocce da Scavo*, *DPR 120/2017* e s.m.i.) ed a determinare la qualità del materiale sabbioso in cessione che dovrà risultare conforme ai limiti di concentrazione degli inquinanti stabiliti per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale indicati nella colonna A - Tabella 1 dell'allegato 5 - parte IV del D.Lgs N.152/2006 e s.m.i. -, la quantità del medesimo ed i tempi di conferimento nel sito che sarà cura dell'Amministrazione Comunale indicare.

Qualora nel corso della procedura fosse evidenziato, mediante idonea documentazione con indagine geologica e stratigrafica del sito, nonché, da computo metrico a firma del progettista, che il materiale costituito da sabbia da cedere al Comune risulta essere quantificato per un volume inferiore o uguale a 1000 (mille) metri cubi, al netto dello strato superficiale non idoneo alla destinazione prevista nonché dei volumi utilizzati nello stesso Piano Urbanistico o singolo cantiere per rilevati, rinterri, riempimenti o rimodellazioni, la ditta si intenderà svincolata dagli obblighi previsti dal presente regolamento, salvo adesione spontanea alla cessione.

Espletata positivamente l'indagine ambientale come sopra specificata, la ditta interessata procederà con la caratterizzazione delle sabbie ai fini della destinazione del materiale per il ripascimento dell'arenile con le modalità indicate al successivo articolo.

#### Art.7 - Caratteristiche del materiale sabbioso e analisi di caratterizzazione

La ditta interessata dovrà procedere, a propria cura e spese, alla caratterizzazione del materiale sabbioso per la valutazione della compatibilità dello stesso mediante campionamenti nell'area di intervento con le modalità stabilite dalla DGRV N. 1019 del 23 Marzo 2010 e dalla più recente DGRV N. 1215/20214 s.m.i., previa proposta di attivazione della supervisione e validazione dei campionamenti a cura dell'ARPAV, da formalizzarsi esclusivamente con richiesta all'ufficio comunale competente corredata dai seguenti allegati:

- Planimetria dell'area di intervento con indicazione della superficie di scavo in scala adeguata completa dei dati catastali;
- Calcolo della superficie di scavo in metri quadrati ed indicazione della profondità di scavo e del volume di materiale da scavare;

- Indicazione del laboratorio accreditato incaricato per i campionamenti e le analisi nonché del nominativo e recapito telefonico del responsabile.

Il laboratorio privato incaricato per i campionamenti e le analisi dovrà possedere i requisiti di certificazione previsti dalla stessa DGRV 1019/20210.

L'inizio dei lavori di scavo potrà avere corso esclusivamente ad ultimazione dei campionamenti effettuati con la supervisione di ARPAV.

Per la caratterizzazione delle aree di escavo/cumuli di sabbia si farà riferimento ai criteri contenuti nell'allegato tecnico al D.M. 15/07/2016 n. 173.

In conseguenza degli esiti delle analisi chimiche, fisico/granulometriche, tossicologiche, si potrà classificare il sedimento come eventuale materiale in classe di qualità A, quindi utilizzabile per ripascimenti di spiaggia emersa e sommersa.

#### Art. 8 - Modalità di deposito della sabbia

Il Comune di San Michele al Tagliamento definisce il luogo (o i luoghi) dove sarà effettuato il deposito temporaneo della sabbia caratterizzata ai fini del presente Regolamento.

Qualora la superficie disponibile per il deposito nell'area comunale risultasse esaurita, l'ufficio competente autorizzerà il deposito in aree di proprietà od in disponibilità della ditta obbligata alla cessione della sabbia.

Le aree destinate al deposito temporaneo della sabbia dovranno essere recintate, facilmente accessibili ai mezzi di trasporto e compatibili con la destinazione urbanistica, se esterne all'area di cantiere.

Il deposito temporaneo dovrà essere realizzato con modalità ed accorgimenti adeguati a garantire la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente circostante dovuto al trasporto eolico delle frazioni leggere ed a preservare il materiale da contaminazioni, fatte salve eventuali più specifiche prescrizioni stabilite dall'ARPAV.

Il deposito di materiale dovrà avvenire secondo criteri di ottimizzazione della superficie occupata intendendosi compresi negli oneri a carico della ditta obbligata l'accatastamento e conformazione in cumulo da effettuarsi con macchina operatrice.

La ditta dovrà assicurare la manutenzione dei predetti presidi a garanzia della consegna finale della sabbia.

La durata del deposito è stabilità come dall'Art. 186 del DLgs. N.152/2006 s.m.i. e dal DPR 120/2017 e s.m.i..

Durante il trasporto i materiali di scavo dovranno essere accompagnati da una documentazione redatta in conformità all'allegato 7 al DPR 120/2017 che dovrà essere trasmessa in copia all'ufficio comunale competente alla fine delle operazioni di trasporto.

Si intende che al Comune di San Michele al Tagliamento non sono addebitabili le spese per il conferimento della sabbia nel luogo di deposito prestabilito o qualsiasi altro onere.


Qualora il materiale, a seguito della caratterizzazione di cui al precedente Art. 7, non risultasse idoneo al ripascimento dell'arenile sarà svincolato dagli obblighi di cessione al Comune e resterà nella piena disponibilità della ditta interessata, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2.

#### Art. 9 - Norma finale

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alla normativa di settore vigente in materia (*D.Lgs. 152/06, DPR 120/2017, DGR 1019/2010, 1215/2014 del Veneto, Codice Strada*) e al Codice civile. Il richiedente e l'esecutore sollevano il Comune da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi derivanti da obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose o persone in dipendenza dell'espletamento delle varie fasi operative previste. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente regolamento, il richiedente e l'esecutore si obbliga ad osservare le disposizioni di Legge, le prescrizioni comunicate dagli Enti competenti ed i Regolamenti specifici che dovessero entrare in vigore.

### Art. 10 - Norma transitoria

Il presente regolamento entra in vigore il 15.09.2024, ma troverà applicazione anche alle ditte in possesso di titoli edilizi precedentemente rilasciati/presentati e che non abbiano ancora effettuato le operazioni di scavo.
- <u>Allegato A: "Suolo di BIBIONE", tratta dalla "Carta dei suoli della Provincia di Venezia"</u>





#### 0 PIANURA COSTIERA E LAGUNARE A SEDIMENTI DA MOLTO A ESTREMAMENTE CALCAREI

- D2 Pianura costiera sabbiosa attuale con suoli non decarbcnatatL
- D2.1 S sten d dire, spesso spanate da.'al via artrcpca, oostt-'t prsvaSeiteTieoie da sanoe Urrà Canogatcte: JES1-ERA1, CVL1, CW1JES1
- D23 S^sten d dir\*1 datate, costul da aaooe. Urna Canogaf^ne ALOt
- D3 Pianura lagunare e palustre boniticata con sudi non decarbonatatio a iniziale decarbonatazione e a volte
- D3.1 -Sac " ag<sub>1</sub>r'anepaL>±cose-e Dorica». seded apporr sed-nenar f jza . cosH-JT trovaeneme^te da <n. e sano e Lkvtà Gadogalrre CFO1/CRL1, TOFI/BIBI, Citi 1/TOF1, TDF1, TOFI/CFOt, CRLt'TD